

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 26 maggio 2015, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Tommaso Brancato	- Consigliere
Francesco Antonino Cancilla	- Referendario – relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 95/2014/INPR del 30 luglio 2014 avente ad oggetto “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013”;

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 16 settembre 2014, con la quale è stata inoltrata all'ente la suindicata deliberazione con i



relativi, questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 107/2015/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

udito il relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;

PREMESSO

-che, malgrado le deliberazioni PRSE n. 38/2013, PRSE n. 39/2013 e PRSP n. 29/2015 di questa Sezione, il revisore del Comune di Ficarra, rag. Francesco Pizzuto, non ha tuttora trasmesso le relazioni previste dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sui rendiconti degli esercizi 2011, 2012 e sui bilanci di previsione degli esercizi 2011 e 2012, mentre ha trasmesso soltanto il 30 settembre 2014 (e, quindi, con notevole ritardo) il questionario sul rendiconto per l'esercizio 2010;

- che non risulta pervenuta la relazione (prevista dal citato art.1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005) sul rendiconto dell'esercizio 2013 del Comune di Ficarra (ME), nonostante il sollecito inviato da questa Sezione, con nota prot. n. 9985 del 2 dicembre 2014, all'Organo di revisione e, per conoscenza, al Sindaco;


-che, pertanto, sussiste il perdurante, ingiustificato e grave inadempimento da parte dell'Organo di revisione del Comune di Ficarra (Me) nella persona del rag. Francesco Pizzuto;

CONSIDERATO

-che il mancato invio delle summenzionate relazioni costituisce violazione di un preciso obbligo di legge, compromettendo l'esercizio delle funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile;

-che tale inadempimento del revisore risulta così grave da giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

-che la mancata revoca del revisore, malgrado le deliberazioni PRSE n. 38/2013, PRSE n. 39/2013 e PRSP n. 29/2015, manifesta l'assenza di vigilanza da parte della Giunta e del Consiglio comunale sull'operato dell'Organo di revisione oltre che una grave noncuranza dei medesimi organi del Comune nei confronti delle pronunce della Corte; e infatti, il Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del giorno 8 novembre 2013 ha rinnovato l'incarico del revisore per un altro triennio, benché le precedenti deliberazioni di questa Sezione n. PRSE n. 38/2013, PRSE n. 39/2013 ne avessero constatato l'inadempienza.



PRENDE ATTO

-del mancato invio della relazione prevista dall'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) da parte dell'Organo di revisione del Comune di Ficarra (Me) per quanto riguarda i rendiconti e i bilanci di previsione degli esercizi 2011, 2012 e 2013;

RITENUTO

-che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori, che l'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, conferisce alle Sezioni di controllo della Corte dei Conti;

-che il citato art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994, stabilisce che: *“Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312”*;

-che l'art. 2, comma 4, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, dispone che: *“Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*;

-che si ravvisa l'esigenza di chiedere all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica di svolgere un'ispezione presso il Comune di Ficarra, al fine di accertare l'effettiva situazione contabile, patrimoniale e finanziaria del predetto Comune e la sua evoluzione a partire dal 2011;



DISPONE

- che l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica svolga un'ispezione presso il Comune di Ficarra, al fine di accertare l'effettiva situazione contabile, patrimoniale e finanziaria del predetto Comune e la sua evoluzione a partire dal 2011;
- che l'amministrazione comunale adotti i provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione e per l'invio alla Sezione regionale di controllo della suddette relazioni entro quindici giorni dalla ricezione della presente deliberazione;
- che la medesima amministrazione collabori con l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica nell'espletamento delle attività di cui alla presente deliberazione;

FISSA

il termine del 21 settembre 2015 per l'avvio dell'ispezione, che dovrà concludersi nel più breve tempo possibile e comunque entro il 2 dicembre 2015;

SEGNALA

il predetto inadempimento dell'Organo di revisione al Consiglio comunale per la revoca del Revisore, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTIMA

ai sensi dell'art. 328 c.p. (*" Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa"*) al revisore dei conti, rag. Francesco Pizzuto, di depositare con immediatezza le relazioni concernenti i bilanci preventivi e i rendiconti degli esercizi 2011, 2012 e 2013 secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

RILEVA

che, altresì, la condotta omissiva del revisore, rag. Francesco Pizzuto, costituisce grave illecito disciplinare;



DISPONE

a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Ficarra (Me);
- al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Patti per l'adozione dei necessari provvedimenti disciplinari nei confronti del revisore del Comune di Ficarra, rag. Francesco Pizzuto, nato a Ficarra il 24/06/1950, C.f. PZZFNC50H24D569G, con studio in Ficarra, in via San Biagio n. 6;
- alla Procura regionale della Corte dei conti per l'eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale sia nei confronti del revisore sia nei confronti degli amministratori comunali che hanno omesso di vigilare;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, ai fini della verifica di eventuali responsabilità per omissione di atti di ufficio, ai sensi dell'art. 328 c.p.

Si notifici pure personalmente e con urgenza al summenzionato rag. Francesco Pizzuto, nato il 24/06/1950, C.f. PZZFNC50H24D569G, con studio in Ficarra, in via San Biagio n. 6.

Manda alla Segreteria di Sezione per gli adempimenti di competenza.




Così deliberato in Palermo il 26 maggio 2015

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Francesco Antonino Cancilla)

(Maurizio Graffeo)



Depositata in segreteria il

24 LUG. 2015.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

